

Penale Sent. Sez. 6 Num. 23828 Anno 2019

Presidente: FIDELBO GIORGIO

Relatore: APRILE ERCOLE

Data Udiienza: 07/05/2019

SENTENZA

sul ricorso presentato da
Veapi Ajhan, nato in Germania il 05/04/1978

avverso la sentenza del 19/03/2018 della Corte di assise di appello di Venezia;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo Canevelli, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Stefano Pietrabon, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.



RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di assise di appello di Venezia confermava la pronuncia di primo grado del 11/04/2017 con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città aveva condannato, all'esito di giudizio abbreviato, Ajhan Veapi alla pena di giustizia in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 270-*quater*, comma 1, cod. pen., per avere, in Longarone e altri luoghi, fino al dicembre del 2013, concorso con Husein Bosnic e Rok Zavbi nell'arruolamento di Ismar Mesinovic e di Munifer Karamaleski per il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo, inducendoli a recarsi in Siria ed arruolarsi nell'esercito dell'associazione terroristica denominata Isis (Stato Islamico di Siria e Iraq) per il compimento di atti terroristici da realizzare all'interno del territorio siriano e dei Paesi occidentali.

Rilevava la Corte territoriale come le emergenze processuali avessero provato la colpevolezza del Veapi che, quale consigliere del centro islamico di Pordenone, aveva svolto una funzione 'di tramite' tra i due arruolati e l'arruolatore, il Bosnic, all'epoca imam in Bosnia, così favorendo la radicalizzazione dei due combattenti verso la *jihad* islamica antioccidentale e antisemita.

2.1. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Stefano Pietrabon, il quale, formalmente con tre distinti punti, ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 40, 42 e 43 cod. pen., 546 cod. proc. pen., ed il vizio di motivazione, per contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte di assise di appello ingiustificatamente confermato la condanna di primo grado valorizzando una serie di elementi indiziari inidonei a dimostrare tanto che il Veapi avesse dato un apporto causalmente efficiente all'attività di arruolamento riferibile al Bosnic, quanto che il Veapi fosse consapevole dell'attività di proselitismo militare che lo stesso iman avrebbe svolto nei riguardi dei due soggetti arruolati, poi in effetti partiti, nel novembre del 2013, in Siria per combattere nell'esercito dell'Isis: elementi di conoscenza dal significato tutt'altro che univoco, che avrebbero dovuto condurre, nell'incertezza, ad un esito assolutorio e che, comunque, avrebbero dovuto essere più correttamente interpretati nel senso che il Veapi si era limitato ad invitare il Bosnic a Pordenone per tenere alcuni sermoni in un contesto religioso, mentre l'opera di 'radicalizzazione' e di ingaggio militare del Mesinovic e del Karamaleski era avvenuta per esclusiva iniziativa del Bosnic.

2.2. Con memoria depositata il 19/04/2019 il difensore del Veapi ha ripreso il secondo dei tre punti esposti nel ricorso, evidenziando come il 1° giugno 2013, in



occasione della sua visita in Italia, il Bosnic si era recato spontaneamente negli uffici della digos della questura di Pordenone "per essere sottoposto a rilievi fotodattiloscopici ai fini della sua identificazione": circostanza, questa, che deponerebbe a favore della innocenza del ricorrente, essendo ragionevole ritenere che il Veapi giammai avrebbe accompagnato il Bosnic in quell'ufficio se avesse avuto consapevolezza dell'attività clandestinamente svolta dal Bosnic di arruolatore per conto dell'Isis ed avesse deciso di contribuire alla realizzazione della specifica iniziativa, divenuta poi oggetto di contestazione penale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi del ricorso, esaminabili congiuntamente perché tra loro connessi, sono fondati, sicché l'atto di impugnazione presentato nell'interesse del Veapi va accolto, sia pur nei limiti e per le ragioni di seguito precisate.

2. L'art. 270-*quater* cod. pen., introdotto con l'art. 15 d.l. n. 144 del 2005, convertito nella legge n. 155 del 2005, con l'intento di assicurare un più efficace contrasto al fenomeno del terrorismo, soprattutto di quello internazionale e di origine fondamentalista islamica, punisce la condotta di chi «al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-*bis*, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale».

Tale norma incriminatrice – al pari di quella contenuta nel successivo art. 270-*quinquies* cod. pen., che punisce l'addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale – ha l'evidente scopo di ampliare lo spettro dell'intervento punitivo statale, in quanto è destinata, per un verso, a colpire condotte con finalità di terrorismo anche internazionale poste in essere in Italia da soggetti che non risultino aver aderito ad una associazione ex art. 270-*bis* cod. pen., così finendo per garantire, come è stato efficacemente messo in luce in dottrina, una forma di anticipazione della tutela penale; per altro verso, ha la finalità di evitare che autori di condotte di arruolamento che non espongono direttamente lo Stato italiano ad un pericolo di guerra, potessero rimanere impuniti, non essendo integrati gli estremi dei reati in materia di «arruolamento» previsti dagli artt. 244 e 288 cod. pen., né quelli del delitto di «reclutamento» di cui all'art. 4 della legge n. 210 del 1995.

Per quanto si avrà modo di evidenziare nel prosieguo, vanno qui evidenziati due aspetti della disposizione in esame.



Innanzitutto va osservato che il legislatore della novella ha inteso espressamente distinguere la condotta di «arruolamento» da quella di «reclutamento», talché è necessario differenziare le due fattispecie per meglio definirne i contorni applicativi. Al riguardo, considerato che l'attività di reclutamento, cui fa riferimento il citato preesistente art. 4 della legge n. 210 del 1995, è configurabile laddove non solo sia stata raggiunta una intesa per l'inserimento in una struttura militare o paramilitare di un soggetto disponibile al compimento delle relative operazioni ivi descritte, ma vi sia stato anche l'inquadramento, una "presa di servizio", del reclutato nella struttura militare, l'arruolamento deve ritenersi fondatamente indicare 'qualcosa di meno', cioè solo il mero raggiungimento di un accordo finalizzato all'inserimento di tale soggetto nella struttura militare terroristica: reato, dunque, configurabile prescindendo dall'effettivo successivo inserimento dell'arruolato in quella struttura, che, se presente con i requisiti richiesti, potrebbe dar luogo alla punibilità delle relative condotte a mente del suddetto art. 4 ovvero a titolo di addestramento ai sensi dell'art. 270-*quinquies* cod. pen.

Trattandosi di una situazione rispetto alla quale, come si è detto, l'intervento statale penale è anticipato, una responsabilità a norma dell'art. 270-*quater* cod. pen. può essere riconosciuta solamente laddove l'interesse giuridico protetto - che è quello dell'ordine costituzionale e della sicurezza pubblica anche mondiale, garantito da tutte le disposizioni dettate dagli artt. 270-*bis* e segg. cod. pen. - sia stato concretamente messo in pericolo.

In tal senso, va qui ribadita la condivisibilità della soluzione interpretativa già proposta dalla giurisprudenza di questa Corte, per cui la nozione di "arruolamento" con finalità di terrorismo anche internazionale è equiparabile a quella di "ingaggio", per esso intendendosi il raggiungimento di un 'serio accordo' tra il soggetto che propone il compimento, in forma organizzata, di più atti di violenza ovvero di sabotaggio con finalità di terrorismo, e il soggetto che aderisce alla intesa (in questo senso Sez. 1, n. 40699 del 09/09/2015, Elezi, Rv. 264719). Ciò significa che, in mancanza del raggiungimento di un "accordo serio", ad esempio nel caso in cui vi sia stata una generica 'messa a disposizione' cui non sia seguita alcuna condotta indicativa di una concreta disponibilità ad entrare a far parte di una struttura gerarchica con le indicate finalità di terrorismo, sarebbe al più ipotizzabile l'applicazione di una misura di sicurezza a norma dell'art. 115 cod. pen.

Sotto altro punto di vista va evidenziato che quello in argomento non è formalmente un reato di evento 'a forma vincolata', bensì un reato di evento 'a forma libera', essendo richiesto per la sua configurabilità che si realizzi un

risultato ben tipizzato senza però che il legislatore abbia indicato in maniera vincolante le relative modalità di produzione.

3. E' rispetto agli aspetti definitori innanzi tratteggiati che si pone la questione, oggetto dell'odierno ricorso, della configurabilità di una responsabilità a titolo di concorso nel reato di arruolamento *ex art. 270-quater* di un soggetto diverso da quello cui sia direttamente riferibile la condotta di partecipazione diretta alle 'trattative' e alla 'conclusione' di quell'accordo, dunque differente da quella della persona alla quale sia causalmente attribuibile in via diretta la produzione dell'evento tassativamente indicato dalla norma.

Sul punto va preliminarmente precisato che solo con una modifica dettata dal d.l. n. 7 del 2015, convertito nella legge n. 43 del 2015, e con l'introduzione di un comma 2 nell'art. 270-*quater*, è stata prevista una responsabilità penale anche in capo al soggetto arruolato, essendosi così voluto evitare, anche in conseguenza delle sollecitazioni provenienti da varie organizzazioni internazionali, che potessero rimanere impunte pericolose condotte di soggetti (quali quelle dei c.d. '*foreign fighter*') che, senza essersi associati ad un sodalizio qualificato ai sensi del già richiamato art. 270-*bis*, avessero aderito ad accordo di arruolamento nei termini sopra indicati.

Ne consegue che, per le condotte poste in essere da un soggetto chiamato a rispondere dell'evento *de quo* come concorrente rispetto alle condotte altrui naturalisticamente 'tipiche' ai sensi della norma penale, solo dopo l'entrata in vigore del citato d.l. n. 7 del 2015 sia possibile configurare un concorso di un terzo tanto in relazione alla posizione dell'arruolatore quanto a quella dell'arruolato; al contrario, per le condotte poste in essere prima di quella data - come nel caso di specie è accaduto, essendo i fatti di reato contestati come commessi fino al dicembre del 2013 - una responsabilità a titolo di concorso morale o materiale è ipotizzabile solamente con riferimento alla condotta tipica del solo arruolatore.

Ora, è ben noto come la funzione dell'istituto del concorso di persone nel reato sia quella di sanzionare condotte che naturalisticamente non corrispondono esattamente alle normali modalità di produzione dell'evento antiggiuridico previsto dalla norma incriminatrice, perché è l'esigenza di garantire un'ampia e adeguata difesa sociale che, a fronte di iniziative delittuose, giustifica la scelta di sanzionare come illecito penale quello che ben può essere considerato "il frutto di una realizzazione collettiva". Tuttavia, spetta al giudice individuare, volta per volta, i comportamenti che possono considerarsi rilevanti ai fini della configurabilità di un responsabilità di più soggetti a titolo concorsuale.



Seguendo questa impostazione, in relazione al profilo eziologico oggettivo va affermato che un concorso di persone non possa essere riconosciuto in relazione a condotte che, sulla base di una verifica *ex post*, si siano poste genericamente come mera condizione del verificarsi dell'evento ovvero come azione latamente 'agevolatrice' dell'evento medesimo, occorrendo, invece, che l'azione del concorrente – perché possa essere ritenuta penalmente rilevante – sia legata in maniera strumentale alla condotta degli altri agenti che ne hanno tratto vantaggio o beneficio, sì da inquadrarsi funzionalmente nella 'trama complessiva' di quella specifica fattispecie concorsuale.

In tale ottica, va confermato l'orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità per il quale, ai fini della configurabilità della fattispecie del concorso di persone nel reato, il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia una diretta efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà. La condotta di partecipazione si può manifestare in un comportamento esteriore che arrechi un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti; e che il partecipe, per effetto della sua condotta idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato, perché in forza del rapporto associativo diventano sue anche le condotte degli altri concorrenti (in questo senso, *ex multis*, Sez. 5 n. 21082 del 13/04/2004, Terreno, Rv. 229200).

Con riferimento, poi, al connesso profilo soggettivo, una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina codicistica in parola impone che il soggetto abbia piena consapevolezza che la sua condotta si inserisce in quella 'trama complessiva del fatto', sì da poter affermare che egli deve rispondere del reato a titolo di concorso perché ha conosciuto e voluto l'evento che i concorrenti intendevano realizzare. Occorre, cioè, che nel concorso di persone nel reato l'elemento soggettivo si caratterizzi nella consapevole rappresentazione e nella volontà della persona del partecipe di cooperare con altri soggetti alla comune realizzazione della condotta delittuosa (così, tra le altre, Sez. 1, n. 40248 del 26/09/2012, Mazzotta, Rv. 254735).

Alla luce di tali *regulae iuris* è possibile, dunque, sostenere che è chiamato a rispondere del delitto di arruolamento con finalità di terrorismo di cui all'art. 270-*quater* cod. pen. non solamente colui che è parte diretta del serio accordo di ingaggio raggiunto tra arruolatore e arruolato, dunque coloro che pongono in essere una condotta che naturalisticamente è causa dell'evento previsto dalla norma incriminatrice, ma anche colui che, pur non potendo essere tecnicamente

qualificato come arruolatore o arruolato, pone in essere una condotta consapevole e volontaria che si inserisce in maniera funzionalmente strumentale nella trama complessiva del fatto e di cui gli altri concorrenti traggono vantaggio o beneficio, e che, perciò, può considerarsi anch'essa causa di quell'evento.

4. Di tali principi di diritto la Corte di assise di appello di Venezia non pare aver fatto buon governo perché, nel rispondere alle doglianze a suo tempo formulate dalla difesa dell'imputato, ha posto a fondamento delle sue statuizioni una motivazione in parte lacunosa e in parte incongrua, nella quale sono riconoscibili palesi aporie logiche non altrimenti superabili in questa sede di sindacato di legittimità.

Leggendo il capo di imputazione ascrittogli, all'odierno ricorrente è stato formalmente contestato di avere concorso con l'imam Husein Bosnic e con tale Rok Zavbi nell'arruolamento di Ismar Mesinovic e di Munifer Karamaleski, "favorendo la radicalizzazione dei due combattenti verso la jihad islamica antioccidentale e antisemita", "inviando (loro) link e video di propaganda jihadista" e "mettendoli in contatto, quale intermediario, con l'imam Bosnic", portandoli presso l'abitazione di questo "e presentandoli come potenziali *foreign fighter*". Dunque al Veapi non è stato addebitato di essere stato direttamente una delle parti di quel serio accordo raggiunto tra arruolatori e arruolati affinché gli stessi compissero atti di violenza ovvero di sabotaggio con finalità di terrorismo e il soggetto che aderisce alla intesa, bensì di aver concorso nelle azioni poste in essere dai suoi coimputati Bosnic e Zavbi: di tanto vi è conferma nell'apparato argomentativo della sentenza del giudice di primo grado, lì dove il Giudice dell'udienza preliminare, passate in rassegna le prove dedotte dalla accusa, aveva concluso asserendo che il Veapi non poteva essere qualificato come «esecutore materiale del delitto di arruolamento e ingaggio previsto dall'art. 270-*quater*», dovendo la sua responsabilità essere «riportata nell'alveo dell'incriminazione che discende dall'art. 110 cod. pen. con il concorso ...(di)... coloro che (avevano) materialmente ingaggiato Mesinovic e Karamaleski».

E però, se può considerarsi acclarato – per quanto argomentato dai giudici di merito, senza essere stato messo in discussione con l'impugnazione – che un arruolamento dei cittadini slavi Mesinovic e Karamaleski vi sia realmente stato (posto che gli stessi, alla fine del 2013, si spostarono dall'Italia in Siria e furono poi inquadrati nella struttura militare dell'associazione terroristica internazionale nota come Isis) e che l'arruolamento dei due predetti fu di certo il frutto di una iniziativa direttamente riferibile all'imam Bosnic e all'altro cittadino slavo Rok Zavbi (che tanto ha confessato, aggiungendo di essersi associato all'Isis proprio seguendo i suggerimenti e le istruzioni del coimputato Bosnic), la questione era

quella di definire quale fosse stato esattamente il ruolo che nella vicenda aveva avuto l'odierno ricorrente Veapi.

I giudici di secondo grado, senza nulla chiarire circa ai rapporti tra il Veapi e lo Zavbi (in ordine ai quali vi è solo un generico e indeterminato riferimento a p. 17 della sentenza gravata), hanno dapprima sostenuto che le emergenze processuali avevano provato che il Veapi ricopriva «un ruolo di rilievo all'interno dell'organizzazione jihadista che, a livello internazionale, opera per l'arruolamento di persone da inviare in Siria per combattere», ma poi hanno valorizzato circostanze in tal senso non univocamente conducenti: quale quella di aver invitato nei primi giorni di giugno del 2013 l'imam Bosnic a tenere delle relazioni all'interno del centro islamico di Pordenone (invito al quale la difesa ha attribuito una valenza 'neutra') senza nulla precisare in ordine al consapevole contributo causale che da lui sarebbe stato così dato all'iniziativa di arruolamento soggettivamente riferibile al Bosnic; oppure le modalità di trasporto in auto fino in Italia del Bosnic, perché in maniera manifestamente illogica si sono desunti elementi indiziari a carico del Veapi dal fatto che l'imam avesse attraversato il confine a bordo della vettura dell'odierno imputato e non anche di quella sulla quale aveva in precedenza viaggiato, guidata da uno straniero non meglio identificato; o ancora il contenuto delle conversazioni e comunicazioni intercettate dagli inquirenti nel corso delle indagini, suscettibile di differenti e alternative interpretazioni, dato ambiguo se non inserito in un coerente contesto basato su una puntuale definizione del ruolo rivestito dall'imputato.

A ciò si aggiunga che, a differenza di quanto descritto nel capo d'imputazione, è risultato dimostrato che il Veapi si era recato solamente una volta in Bosnia Erzegovina presso l'abitazione del Bosnic con il solo Mesinovic e non anche il Karamaleski, che l'imam avrebbe incontrato successivamente in Italia: Mesinovic e Karamaleski che, come si evince dalla motivazione della sentenza di primo grado, erano tornati più volte ad incontrare l'imam in Bosnia ed avevano pure incontrato lo Zavbi in Slovenia: viaggi che avevano fatto senza il Veapi, prima di prendere, nel novembre del 2013, la decisione di partire per la Siria per combattere per l'Isis. Indeterminata e comunque logicamente scollegata risulta, così, la conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale secondo cui il Veapi era stato «uno degli 'anelli della catena'» della «individuazione dei soggetti che possono essere radicalizzati e inviati in Siria» e, dunque, responsabile «in concorso con Bosnic» di aver posto «in essere un'attività finalizzata... all'arruolamento di persone da inviare in zone di conflitto».

Né risulta altrimenti definita la natura del consapevole contributo causale dato dal Veapi all'attività dell'arruolatore Bosnic, non potendo essere valorizzati dati informativi attinenti al suo precedente rapporto con Mesinovic e Karamaleski -

asseritamente riguardanti la consegna di un non meglio precisato «materiale propagandistico» che il primo avrebbe fatto ai secondi, di cui vi è un generico riferimento a p. 22 della sentenza gravata: senza che invero un contributo di chiarezza sia fornito dalla motivazione della sentenza di primo grado, nella quale in maniera altrettanto indeterminata si parla dell' «opera di indottrinamento» svolta dal Veapi in favore dei predetti – tenuto conto che queste condotte, quand'anche fossero ritenute provate, da sole servirebbero a dimostrare tecnicamente più un concorso del Veapi nella decisione degli arruolati: concorso che, realizzato nel 2013, cioè prima dell'entrata in vigore della novella legislativa che, come si è visto, ha introdotto nell'art. 270-*quater* il comma 2, sarebbe penalmente irrilevante.

In tale contesto sarà necessario rivalutare anche la compatibilità logica con le altre emergenze processuali della circostanza relativa all'accompagnamento del Bosnic da parte del Veapi, in occasione della visita del primo presso il centro islamico di Pordenone, negli uffici della digos della questura di quella città ai fini della effettuazione di rilievi fotografici, dattiloscopici e identificativi dell'imam, elemento che la difesa ha evidenziato come incompatibile con l'esistenza di una consapevole volontà dell'odierno ricorrente di concorrere nella commissione di una programmata attività delittuosa.

E' alla luce delle considerazioni fin qui tratteggiate che vanno necessariamente riletti gli elementi informativi a disposizione, che vanno sì coniugati con le regole dettate dal codice di rito in tema di valutazione della prova indiziaria, ma che, ancor prima, devono essere esaminati nella loro portata dimostrativa in coerenza con un addebito che deve previamente essere definito nei suoi contorni fattuali e normativi.

La sentenza impugnata va, dunque, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Venezia che, nel nuovo giudizio, sarà chiamata a colmare le accertate incongruenze e lacune motivazionali, nel rispetto dei principi di diritto innanzi esposti.


P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di assise di appello di Venezia per nuovo giudizio.

Così deciso il 07/05/2019

Il Consigliere estensore

Ercole Aprile



Il Presidente

Giorgio Fidelbo

